

DELIBERAZIONE 26 NOVEMBRE 2024
503/2024/R/EEL

DETERMINAZIONI IN MERITO ALL'IMPIANTO ESSENZIALE SARLUX

**L'AUTORITÀ DI REGOLAZIONE PER ENERGIA
RETI E AMBIENTE**

Nella 1318^a riunione del 26 novembre 2024

VISTI:

- la direttiva (UE) 2019/944 del Parlamento europeo e del Consiglio del 5 giugno 2019;
- la legge 14 novembre 1995, n. 481;
- il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79;
- il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (di seguito: d.P.R. 445/00);
- la legge 27 ottobre 2003, n. 290;
- la legge 28 gennaio 2009, n. 2;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 maggio 2004;
- il decreto del Ministro delle Attività produttive 20 aprile 2005;
- il decreto del Ministro dello Sviluppo economico 29 aprile 2009;
- l'Allegato A alla deliberazione dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (di seguito: Autorità) 9 giugno 2006, 111/06 (di seguito: deliberazione 111/06);
- la deliberazione dell'Autorità 13 aprile 2021, 152/2021/R/eel (di seguito: deliberazione 152/2021/R/eel);
- la deliberazione dell'Autorità 28 dicembre 2021, 630/2021/R/eel (di seguito: deliberazione 630/2021/R/eel);
- la deliberazione dell'Autorità 29 dicembre 2022, 740/2022/R/eel (di seguito: deliberazione 740/2022/R/eel);
- la deliberazione dell'Autorità 5 dicembre 2023, 570/2023/R/eel (di seguito: deliberazione 570/2023/R/eel);
- la comunicazione di Terna S.p.A. (di seguito anche: Terna), del 4 aprile 2022, prot. Autorità 14851, di pari data (di seguito: prima comunicazione Terna);
- la comunicazione di Axpo Italia S.p.A. (di seguito anche: Axpo), del 30 novembre 2022, prot. Autorità 62949, di pari data (di seguito: comunicazione Axpo);
- la comunicazione di Terna, del 5 aprile 2023, prot. Autorità 24082, di pari data (di seguito: seconda comunicazione Terna);
- la comunicazione di Terna, del 3 aprile 2024, prot. Autorità 24896, di pari data (di seguito: terza comunicazione Terna);

- la comunicazione congiunta di Axpo e Saras Energy Management S.r.l. (di seguito anche: Saras), del 30 novembre 2023, prot. Autorità 75693, di pari data (di seguito: comunicazione congiunta);
- la comunicazione di Saras, del 2 agosto 2024, prot. Autorità 56525, di pari data (di seguito: comunicazione Saras).

CONSIDERATO CHE:

- l'elenco degli impianti essenziali *ex* deliberazione 111/06 valido per l'anno 2023 (laddove non diversamente specificato, i commi citati nel prosieguo sono da considerarsi relativi alla deliberazione 111/06) include l'impianto denominato Sarlux;
- il comma 63.11 stabilisce che l'utente del dispacciamento di un impianto di produzione essenziale per la sicurezza possa richiedere all'Autorità l'ammissione alla reintegrazione dei costi di generazione per il periodo di validità dell'elenco di cui al precedente alinea;
- ai sensi del comma 63.13, l'Autorità determina con cadenza annuale un corrispettivo a reintegrazione dei costi di generazione (di seguito anche: Corrispettivo) per ciascun impianto ammesso al regime di reintegrazione; detto Corrispettivo è pari alla differenza tra i costi di produzione riconosciuti all'impianto medesimo e i ricavi allo stesso riconducibili con riferimento al periodo rispetto al quale l'impianto è inserito nell'elenco degli impianti essenziali;
- con la deliberazione 740/2022/R/eel, l'Autorità ha, tra l'altro:
 - accolto l'istanza di ammissione alla reintegrazione dei costi avanzata, per l'anno 2023, da Axpo, con la comunicazione Axpo, in relazione all'impianto Sarlux;
 - previsto che, per l'anno 2023, i costi fissi rilevanti ai fini della determinazione del Corrispettivo relativo all'impianto Sarlux siano non superiori al minore tra l'importo complessivo dei costi fissi dell'impianto definiti secondo i criteri della deliberazione 111/06 e l'importo indicato nella comunicazione Axpo;
- il menzionato impianto essenziale era già stato ammesso al regime di reintegrazione per una parte dell'anno 2021 e per l'anno 2022, rispettivamente con le deliberazioni 152/2021/R/eel e 630/2021/R/eel.

CONSIDERATO, INOLTRE, CHE:

- con la comunicazione congiunta, Axpo e Saras hanno informato l'Autorità:
 - a) che l'utente del dispacciamento dell'impianto Sarlux sarebbe stato Axpo sino al 31 dicembre 2023 e Saras dall'1 gennaio 2024;
 - b) che Axpo avrebbe ricevuto da Terna l'acconto del Corrispettivo relativo al primo semestre 2023;
 - c) che Saras, in qualità di utente del dispacciamento dell'impianto per l'anno 2024, avrebbe trasmesso all'Autorità l'istanza di reintegrazione dei costi relativa all'anno 2023;

d) della rinuncia di Axpo, in favore di Saras, a ricevere la parte del Corrispettivo dell'anno 2023 derivante dall'istanza di reintegrazione trasmessa all'Autorità direttamente da Saras.

CONSIDERATO, ALTRESÌ, CHE:

- con la deliberazione 570/2023/R/eel, a seguito di apposita istanza avanzata da Axpo ai sensi del comma 65.30, l'Autorità ha definito l'importo di un acconto del Corrispettivo relativo al primo semestre dell'anno 2023, per l'impianto Sarlux;
- al fine di consentire la determinazione del Corrispettivo, relativo a uno specifico impianto ammesso al regime di reintegrazione dei costi, l'utente del dispacciamento è tenuto a inviare all'Autorità e a Terna una relazione, corredata da un bilancio riclassificato attinente all'impianto medesimo; secondo quanto stabilito dal comma 65.28, detti documenti sono preventivamente sottoposti a revisione contabile, effettuata dallo stesso soggetto cui, ai sensi di legge, è demandato il controllo sulla contabilità dell'utente del dispacciamento; qualora i conti dell'utente del dispacciamento non siano soggetti a revisione contabile, i medesimi documenti sono accompagnati da una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, firmata dal legale rappresentante e resa nelle forme e con gli effetti di cui agli articoli 47 e 76 del d.P.R. 445/00;
- con la comunicazione Saras, l'omonima società ha presentato la documentazione di cui al precedente alinea per l'anno 2023, in relazione all'impianto Sarlux;
- ai fini del presente provvedimento, con la locuzione "costi fissi *benchmark*" si intende l'importo massimo – di cui alla comunicazione Axpo - al quale Axpo si è impegnata a limitare i costi fissi riconosciuti per l'anno 2023.

CONSIDERATO, ANCHE, CHE:

- il comma 65.22 stabilisce che:
 - i costi fissi di un impianto essenziale siano riconosciuti in misura parziale qualora il tasso di indisponibilità dell'impianto nell'anno cui si riferisce il Corrispettivo risulti superiore al tasso medio storico relativo ai tre anni precedenti;
 - l'utente dell'impianto possa richiedere a Terna che sia modificata la metodologia di determinazione del tasso di indisponibilità medio storico e/o del tasso di indisponibilità oggetto di confronto con il citato tasso storico, esplicitando le motivazioni della richiesta e fornendo elementi sufficienti, oggettivi e verificabili;
 - Terna trasmetta all'Autorità la menzionata metodologia e le informazioni necessarie a determinare i livelli di indisponibilità dell'impianto, presentando la propria proposta in relazione alle eventuali richieste avanzate dall'utente interessato in tema di tassi di indisponibilità;
- con la prima e la seconda comunicazione Terna, Terna ha trasmesso all'Autorità i dati sulle indisponibilità per la determinazione dei Corrispettivi per gli anni 2021 e 2022 con riferimento agli impianti essenziali ammessi alla reintegrazione dei costi, ivi

incluso l'impianto Sarlux; per quanto attiene all'indisponibilità di quest'ultimo impianto, per ciascuno dei menzionati anni Terna ha reso disponibili i tassi calcolati:

- in funzione della differenza tra l'energia con funzionamento alla potenza massima risultante dall'anagrafica e l'energia immessa in rete (di seguito: metodo standard);
- sostituendo nel metodo standard, in ciascuna ora, l'energia immessa in rete con il valore massimo di produzione oraria richiesta da Terna nell'anno considerato (di seguito: metodo alternativo);

l'elaborazione del metodo alternativo deriva dalla richiesta dell'allora utente del dispacciamento dell'impianto (Axpo) di applicare un metodo diverso da quello standard, per tenere conto dei vincoli operativi dell'impianto e del fatto che, con il passaggio dal regime Cip 6/92 al regime di essenzialità, si è determinata una discontinuità negli assetti di funzionamento dello stesso; l'utente ha richiesto, in particolare, che il tasso di indisponibilità associato all'impianto per l'anno 2021 sia non penalizzante e pari, ad esempio, al tasso medio di indisponibilità del triennio precedente (di seguito: primo metodo dell'utente);

- con la terza comunicazione Terna, Terna ha inviato all'Autorità, tra l'altro, i dati sulle indisponibilità dell'impianto essenziale Sarlux per la definizione del Corrispettivo per l'anno 2023; in particolare, in relazione a detto anno, Terna ha fornito il tasso di indisponibilità calcolato sia con il metodo standard, sia con il metodo alternativo; il tasso di indisponibilità per l'anno 2023 risulta superiore rispetto al tasso medio storico del triennio precedente sia nel caso in cui si adotti il metodo standard per gli anni 2021, 2022 e 2023, sia nel caso in cui si applichi il metodo alternativo per i citati tre anni;
- dalla terza comunicazione Terna emerge inoltre che Saras ha richiesto di applicare per l'anno 2023 una metodologia di determinazione del tasso di indisponibilità dell'impianto Sarlux diversa da quelle sopra descritte (di seguito: secondo metodo dell'utente), che consiste:
 - nell'utilizzare, in generale, come riferimento massimo di disponibilità per ciascuna ora, il valore massimo di produzione oraria richiesta da Terna nell'anno, in luogo dell'energia con funzionamento alla potenza massima risultante dall'anagrafica;
 - nell'adottare, tuttavia, altre impostazioni per alcuni periodi dell'anno 2023, in considerazione delle relative specificità (di seguito: periodi peculiari dell'anno 2023).

RITENUTO OPPORTUNO:

- stabilire che, ai fini del calcolo del tasso di indisponibilità dell'impianto Sarlux per ciascuno degli anni 2021 e 2022, il riferimento massimo di disponibilità oraria sia pari al maggiore tra l'energia immessa in rete e il valore massimo di produzione oraria richiesta da Terna nell'anno (di seguito: metodo Arera); in questo modo:
 - evitando di considerare l'energia con funzionamento alla potenza massima risultante dall'anagrafica, si tiene conto dei vincoli operativi dell'impianto e della discontinuità nei suoi assetti di funzionamento che si è determinata con il passaggio dal regime Cip 6/92 al regime di essenzialità;

- il tasso di indisponibilità di un dato anno deriva da informazioni relative all'indisponibilità nel medesimo anno, a differenza del primo metodo dell'utente;
- rispetto al metodo alternativo, si evita di utilizzare, in ciascuna ora, il valore massimo di produzione oraria richiesta da Terna nell'anno considerato al posto dell'energia immessa in rete, non essendo il menzionato valore rappresentativo di quest'ultima energia;
- prevedere che Terna comunichi all'Autorità i tassi di indisponibilità dell'impianto Sarlux determinati con il metodo Arera per ciascuno degli anni 2021 e 2022, ai fini del calcolo dei Corrispettivi che dipendono dai citati tassi;
- stabilire che, in relazione all'anno 2023, Terna espliciti all'Autorità la propria posizione in merito al secondo metodo dell'utente, di cui alla terza comunicazione Terna, soprattutto con riferimento ai periodi peculiari dell'anno 2023, e comunichi all'Autorità il tasso di indisponibilità dell'impianto Sarlux calcolato con il metodo Arera sotto ciascuna delle seguenti ipotesi alternative:
 - non si tiene conto delle specificità dei periodi peculiari dell'anno 2023;
 - dette specificità sono considerate, ma nei limiti in cui Terna ne riconosca la fondatezza;
 - le menzionate specificità sono considerate nei termini indicati da Saras nell'istanza di cui alla terza comunicazione Terna.

RITENUTO, INOLTRE, OPPORTUNO:

- che, al fine di contenere l'onerosità dell'esposizione finanziaria cui è soggetto l'utente del dispacciamento interessato, Terna riconosca a Saras un acconto del Corrispettivo per l'anno 2023 con riferimento all'impianto Sarlux (di seguito anche: Acconto), precisando che, in sede di determinazione del conguaglio del menzionato Corrispettivo, si terrà conto, tra l'altro, degli esiti delle verifiche sui costi fissi, sugli importi delle voci che compongono il margine di contribuzione, sui tassi di indisponibilità e sull'istanza in merito al tasso di indisponibilità relativo all'anno 2023, di cui alla terza comunicazione Terna;
- stabilire l'importo dell'Acconto in modo da mantenere un margine di sicurezza per eventuali imprecisioni compiute da Saras nel calcolo del margine di contribuzione e dei costi fissi o da Terna nell'elaborazione dei dati sulle indisponibilità;
- per le finalità esplicitate al precedente alinea, determinare l'Acconto come pari al 70% della differenza tra i seguenti termini, al netto delle partite capitalizzate:
 - il minor valore tra l'importo dei costi fissi richiesti da Saras per l'anno 2023 e l'importo dei costi fissi *benchmark*; detto valore è ridotto in ragione dell'eccesso di indisponibilità che Terna ha indicato nella terza comunicazione omonima per lo specifico impianto rispetto al tasso medio storico, secondo quanto previsto dal comma 65.22 e considerando allo stato i tassi di indisponibilità calcolati con il metodo standard;
 - il margine di contribuzione risultante dalla documentazione a consuntivo, di cui alla comunicazione Saras, presentata dall'omonima società per l'anno 2023, iscrivendo

tra i ricavi l'acconto, di cui al comma 65.30, riconosciuto ad Axpo ai sensi della deliberazione 570/2023/R/eel

DELIBERA

1. di prevedere che, entro trenta giorni dall'entrata in vigore del presente provvedimento e secondo quanto specificato in premessa, Terna:
 - a) comunichi all'Autorità i tassi di indisponibilità dell'impianto Sarlux determinati con il metodo Arera per ciascuno degli anni 2021 e 2022;
 - b) in relazione all'anno 2023, espliciti all'Autorità la propria posizione in merito al secondo metodo dell'utente, di cui alla terza comunicazione Terna, soprattutto con riferimento ai periodi peculiari dell'anno 2023, e comunichi all'Autorità il tasso di indisponibilità dell'impianto Sarlux calcolato con il metodo Arera sotto ciascuna delle ipotesi alternative indicate in premessa;
2. di stabilire che Terna S.p.A. riconosca a Saras Energy Management S.r.l., nei termini indicati in premessa e con riferimento all'impianto Sarlux, un acconto del corrispettivo di reintegrazione dei costi per l'anno 2023, il cui importo è indicato nell'Allegato A;
3. di prevedere che Terna S.p.A. dia seguito alla disposizione di cui al punto precedente entro il giorno 31 dicembre 2024;
4. di trasmettere l'Allegato A a Terna S.p.A. e a Saras Energy Management S.r.l.;
5. di pubblicare la presente deliberazione, ad eccezione dell'Allegato A, in quanto contenente informazioni commercialmente sensibili, sul sito internet dell'Autorità www.arera.it.

26 novembre 2024

IL PRESIDENTE
Stefano Besseghini